



# Attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza presso gli studi professionali

Cap. Gianluca Fissore  
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino  
Sezione Riciclaggio  
*Torino, 15 novembre 2022*



## AGENDA

- Gli interventi ispettivi della Guardia di Finanza
- Esecuzione delle attività – modalità operative
- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Sanzioni penali e amministrative
- Casi pratici





## INTERVENTI ISPETTIVI

Scopo degli interventi ispettivi è di verificare  
**il corretto adempimento degli obblighi**  
previsti dalla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Adeguate verifica  
della clientela  
art. 17

Conservazione dei  
dati  
art. 31

Segnalazione di  
operazioni sospette  
art. 35

Astensione  
art. 42

## INTERVENTI ISPETTIVI

### Ispezioni



### Controlli

**Approfondito ed esteso esame** degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto controllato.

**Attività ispettiva limitata** al riscontro di uno o più atti di gestione tra cui approfondire un ristretto numero di prestazioni professionali.



## ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

In linea di massima, le attività si articolano secondo il seguente schema:

- **Accesso** presso le sedi dei soggetti controllati;
- **Richiesta della lista clienti** del periodo oggetto di controllo;
- **Richiesta fascicoli dei clienti** selezionati dai militari operanti;
- **Ricerche di documentazione** attinente all'attività di controllo;
- **Ispezione documentale**, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio incombenti sul soggetto controllato;



## ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- **Redazione di verbali giornalieri di controllo** con la presenza o meno della parte;
- **Colloqui con la parte** tesi ad individuare le modalità di assorbimento degli obblighi di adeguata verifica ed il livello di conoscenza del cliente;
- **Rilevazione di eventuali irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **In caso di irregolarità, redazione di verbale di contestazione** con la notifica alla parte;
- **Trasmissione degli atti all'Autorità competente (MEF)** per l'irrogazione delle sanzioni.





## ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività può essere eseguita dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ovvero dai militari del Reparto territoriale delegato dal N.S.P.V..

Costituisce titolo autorizzativo all'accesso il **foglio di servizio** contenente l'**ordine di accesso** a firma del Comandante del Reparto o di un suo delegato.

Al termine delle attività (anche giornaliera), un originale del **verbale** redatto dagli operanti viene **rilasciato al soggetto controllato**.



Modulario  
G.Finanza - 117



Serie N - Mod. 93

## GUARDIA DI FINANZA

N. TO156...

NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FIN/RIA TORINO

### SERVIZIO DEL GIORNO

1. Militari Operanti:

2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:

Presso il domicilio fiscale ed il luogo di esercizio della professione di dottore commercialista del sig. \_\_\_\_\_ ubicato a Torino, via \_\_\_\_\_ (P.I.: \_\_\_\_\_) ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs n. 231/2007 e s.m.i., artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988 e art. 2, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 68/2001, per aprire un controllo antiriciclaggio per il periodo dal 1° gennaio 2019 alla data odierna, giusta delega n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

3. Località ed eventuale itinerario:

UFFICIO - TORINO E RITORNO

4. Durata: dalle ore: 08:00 del:  
alle ore: 17:00 del:

TOTALE ORE: 09:00

5. Uniforme: SI: ☐ NO: ☒

6. Eventuale Armamento Speciale:

7. Automezzo Amministrazione: SI: ☒ NO: ☐

IL COMANDANTE DEL REPARTO





## ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Per l'esecuzione di attività ispettive presso studi professionali è necessaria la **presenza del titolare dello studio**, o di un suo delegato (tramite **rilascio di formale delega**).

L'attività può proseguire presso lo studio del professionista, fatta salva la possibilità di **cautelare i fascicoli all'interno** dei locali, o presso gli uffici del **Reparto operante**, previa autorizzazione della parte.



## ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- **maggiormente ricorrenti** nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- **non residenti** o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di **importo significativo** (indicativamente superiore a 15.000 euro).





## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è **l'architrave del sistema preventivo antiriciclaggio.**

Strumento attraverso il quale il mondo finanziario, dei **professionisti** e delle altre categorie **concorre in maniera diretta** all'individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio.





## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

### Articolo 35

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla U.I.F, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.




## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Non è legata al concetto penale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Non è legata ai limiti quantitativi di importo

E' un input amministrativo e non una notizia di reato

Va inviata con tempestività



## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Indicatori di Anomalia elaborati dall'U.I.F.



Valutazione di carattere soggettivo da parte dell'operatore  
(es. conoscenza del cliente, realtà economico-sociale)



Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S.)





# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia



sei qui: Home / Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia

## Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia



Condividi    

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal **d.lgs. 231/2007** per la rilevazione delle operazioni sospette.

Anorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

### IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO ITALIANO

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

ORDINAMENTO ITALIANO

IL RUOLO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

ORGANIGRAMMA UIF

### NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO

CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CONTRASTO ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

### > INDICATORI, SCHEMI E COMUNICAZIONI INERENTI A PROFILI DI ANOMALIA

OPERAZIONI IN ORO

### ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>



# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

## Tutela del segnalante - art. 38

La legge prevede la **riservatezza dell'identità** del segnalante.

«... il nominativo del segnalante può essere **rivelato solo** quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo **con decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»








## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La riservatezza è ulteriormente rafforzata dalle specifiche modalità di segnalazione previste per i professionisti - **art. 37**

«I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla U.I.F. ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, **agli organismi di autoregolamentazione.**

**Gli organismi di autoregolamentazione**, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, **provvedono** senza ritardo **a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante».**




# SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

## Divieto di comunicazione - art. 39

E' vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.



Principio di collaborazione





## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Analisi finanziaria



Unità di Informazione  
Finanziaria



Direzione Investigativa Antimafia



Nucleo Speciale Polizia Valutaria  
G.d.F.

Analisi investigativa

Procura Nazionale Antimafia  
e Antiterrorismo

Nuclei Polizia Economico  
Finanziaria G.d.F.

Reparti territoriali  
G.d.F.



## SANZIONI PENALI

OBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguate verifica	Art. 55 c. 1 e 3	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Conservazione dei dati	Art. 55 c. 2	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Divieto di comunicazione	Art. 55 c. 4	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il flusso di ritorno di tali segnalazioni	Arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da 5.000 a 30.000 euro





## SANZIONI AMMINISTRATIVE

OBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguate verifica	Artt. 56 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
Conservazione dei dati	Artt. 57 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
SOS	Art. 58 c. 1 e 2	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 3.000 euro</b> (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro)  (in caso di vantaggio economico fino al doppio del vantaggio e comunque non inf. a 450.000 euro ; oppure 1.000.000 se non determinabile)
Comunicazione organi di controllo	Art. 59	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex art. 46 del DLgs. 231/2007	<b>Sanzione da 5.000 a 30.000 euro</b>
Comunicazione alle Autorità	Art. 60	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti	<b>Sanzione da 5.000 a 50.000 euro</b>



# SANZIONI AMMINISTRATIVE

## Fattispecie «qualificata»

### Presupposti (art. 67 D.Lgs. n. 231/2007)

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.



# SANZIONI AMMINISTRATIVE

## Misure ulteriori (art. 66 D.Lgs. n. 231/2007)

Il M.E.F., in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche, informa le competenti amministrazioni interessate o gli organismi di autoregolamentazione, allo scopo di



**Intimare di porre  
termine alle violazioni**



**Astenersi dal  
ripeterle**



**Valutazioni disciplinari con  
l'applicazione di relative  
sanzioni.  
(art. 11, comma 3 D.Lgs. n.  
231/2007)**



## CASI PRATICI

**Dal 2017 ad oggi** il Nucleo PEF Torino ha eseguito **n.7** attività **ispettive antiriciclaggio** nei confronti di dottori commercialisti.

2017	2018	2019	2021	2022
<ul style="list-style-type: none"><li>- Violazione degli <b>obblighi di AVC.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controllo regolare.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Violazione degli <b>obblighi di AVC;</b></li><li>- Violazione degli <b>obblighi di conservazione.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Violazione degli <b>obblighi di AVC;</b></li><li>- Violazione degli <b>obblighi di conservazione;</b></li><li>- <b>Omissa segnalazione di operazioni sospette.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Violazione degli <b>obblighi di AVC;</b></li><li>- <b>Omissa segnalazione di operazioni sospette</b></li><li>-</li></ul>





## CASI PRATICI

**Violazione agli obblighi di conservazione (art. 57):** il soggetto controllato era sia commercialista che amministratore della società. Lo stesso ha assolto correttamente agli obblighi di adeguata verifica, seppure *non di iniziativa*, in quanto ha raccolto informazioni utili su richiesta degli istituti di credito per apertura di conti correnti per conto della società.

La contestazione formulata dai militari è stata la mancata conservazione di tale documentazione (in quanto assente al momento dell'accesso).



## CASI PRATICI

**Violazione agli obblighi di adeguata verifica (art. 56) e omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58):** il soggetto controllato ha disatteso a tutti gli obblighi ex art. 17 e seguenti (allo stesso infatti è stata contestata la violazione di tipo «qualificata»).

Inoltre, il professionista, nonostante fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di un p.p. a carico di alcuni suoi clienti e che i medesimi gli avevano manifestato una condizione economico-finanziaria diversa da quella inizialmente comunicata per la stesura delle dichiarazioni IVA, ha adottato una condotta oggettivamente in contrasto con il precetto ex art. 58, omettendo l'inoltro della s.o.s..



**SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE**